

STATUTO DELLA ODV

A.S.D. POLISPORTIVA HANDICAP BIELLESE O.D.V.

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Organizzazione di Volontariato ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA HANDICAP BIELLESE O.D.V. siglabile " P.H.B. O.D.V. "
- 2) L' Associazione ha sede legale nel Comune di Biella, il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori dei Pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
- 3) La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista.

Art. 2

Scopi e finalità

- 1) L'ODV è apartitica, apolitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di perseguire il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale. Favorire l'integrazione e l'autonomia di persone con disabilità attraverso la pratica sportiva e altre attività a sfondo sociale .
- 2) L'Associazione favorisce l'attività fisica, integrativa, ludica, formativa e organizzativa, partecipativa a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

Art. 3

Attività

1) Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, (ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale :

a) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale , incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

c) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione , di promozione , di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione nell'ambito di filiere del commercio equo-solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo , misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa e di rispettare i diritti sindacali nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28/3 /2003n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;



e) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2 , comma 4 del Decreto Legislativo recante la revisione della disciplina in materia di impresa sociale , di cui all'art. 1 comma 2 lettera c) della legge 6/giugno/2016 n. 106

f) agricoltura sociale ai sensi dell'art. 2 della legge 18/ agosto 2015 n. 141 e successive modificazioni

g) promozione e cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata

h) promozione e tutela dei diritti umani, civili , sociali nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozioni delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8/3/2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 comma 266 della legge 24 /12 / 2007 n. 244

i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

La ASD Polisportiva Handicap Biellese

- 2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dalla A.S.D. Polisportiva Handicap Biellese ODV prevalentemente a favore di terzi tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito .
- 3) La ASD Polisportiva Handicap Biellese ODV , inoltre può svolgere attività diverse, strumentali, e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLGS 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei soci.
- 4) Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del DLGS 117/2017 e s.m.i.
- 5) L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono essere solo rimborsate dalla ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa

documentazione ed entro limiti preventivamente stabilita dall'assemblea dei Soci.

- 6) Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 purchè non superino l'importo stabilito dall'Organo Sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa tipologia di rimborsi. (ai sensi dell'art. 17 del DLGS 117/2017 e s.s. mm. ii.
- 7) Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.
- 8) l'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari attivi ai sensi dell'articolo 18 DLGS 117/2017 e s.m.i.
- 9) L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o specializzare l'attività da essa svolta in ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 4

Patrimonio e risorse economiche

- 1) Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:
 - a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV
 - b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV
 - c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- 2) L'ODV tra le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote associative e contributi degli aderenti
 - b. contributi pubblici e privati
 - c. donazioni e lasciti testamentari
 - d. rendite patrimoniali
 - e. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 117/2017 e s.m.i.)



f. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del DLGS 117/2017 e s.m.i.

g. attività "diverse" di cui all'art. 6 DLGS 117 /2017 e s.m.i. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali)

- 3) L'esercizio sociale ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 DLGS 117/2017 e s.m.i. e lo sottopone all'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile. Il Bilancio Consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV almeno 7 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni Associato.
- 4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previsti ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 5) E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati dell'ODV fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

- 1) Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 e s.m.i. il numero dei Soci è illimitato: possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- 2) L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

- 1) L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto ed a osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.
- 2) Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata, e comunicata all'interessato è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci entro 30 giorni.
- 3) Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- 4) Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'assemblea. La qualità di Socio è intrasmissibile.
- 5) La qualità di Socio si perde :
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell' ODV
- 6) c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota sociale trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
- 7) L'esclusione o la decadenza dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, in ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli la facoltà di replica.
- 8) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
- 9) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e doveri dei soci

- 
- 1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività in modo particolare:

a- I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e modifiche allo Statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

b- I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile, e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'ODV

- 1) Sono organi dell'ODV:

a- l'Assemblea dei soci;

b- il Consiglio Direttivo;

c- il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei soci

- 1) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2) Hanno diritto ad intervenire in Assemblea, esercitando il diritto di voto, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano incorso provvedimenti disciplinari.
- 3) **Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro Associato conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.** In caso di Soci con interdizione, inabilità alla firma e ADS essi potranno delegare a rappresentarli nelle Assemblee il loro Tutore Legale/ADS
- 4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 5) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati aventi diritto al voto.
- 6) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- 7) In difetto di comunicazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 8) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 9) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei soci

- 1) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 4) L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 DLSG 117/2017;
 - b. discute e approva programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV;
 - e. nomina e revoca l'ordine di controllo;
 - f. elegge e revoca il consiglio dei probiviri;
 - g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i. ratifica la sostituzione dei membri del consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - j. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni
 - k. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - l. delibera sull'esclusione dei soci;

- 
- m. delibera su tutti gli altri oggetti al suo esame dal consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - n. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - o. delega il consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso;
 - p. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello statuto;
 - q. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - r. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente statuto.

5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'ODV occorre il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza in proprio o per delega dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

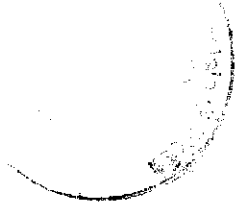
Art. 12

Consiglio direttivo

- 
- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 7 (sette) consiglieri scelti fra i Soci che durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 4 (quattro) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo, in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.
 - 2) L'assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eleggendo Consiglio Direttivo.
 - 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
 - 4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
 - 5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
 - 6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
 - 7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
 - 8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea

- 
- b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117 e s.m.i.;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
 - g. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

- 9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
- 10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni mese e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due componenti.
- 11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con 8 (otto) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio.
- 12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Presidente e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
- 13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
- 14) Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi erano a conoscenza.

- 
- 15) L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 13

Presidente

- 1) Il Presidente è eletto nel Consiglio Direttivo nel suo seno.
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ODV di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
- 3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- 4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione. I provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Scioglimento

- 1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 117/2017.
- 2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al RUNTS (di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs 117/2017), salva diversa



destinazione imposta dalla legge ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

- 3) Il suddetto parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 nr. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
- 4) L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del RUNTS.

Art. 15

Norme finali

- 1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.